



Ministero dell'Istruzione

**Esami di Stato
nel primo ciclo
a. s. 2021/2022**

Orizzonte Scuola



Esami di Stato 2021/2022 I ciclo

Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 64

**L'ordinanza opera in regime derogatorio,
ai sensi dell'articolo 1, comma 956,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

Esami di Stato 2021/2022 I ciclo

Ordinanza ministeriale 14 marzo 2022, n. 64

Riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (nell'OM 64 «Dlgs 62/2017»)
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741 (nell'OM 64 «DM 741/2017»)
- Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742 (nell'OM 64 «DM 742/2017»)
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 (nell'OM 64 «DPR 263/2012»)

L'esame del primo ciclo

Articolo 2, comma 1 - Ammissione all'esame di Stato

Requisiti di ammissione

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali motivate deroghe
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato

L'esame del primo ciclo

Articolo 2, comma 2 - voto di ammissione

In sede di scrutinio finale viene attribuito agli alunni il **voto di ammissione all'esame**, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 62/2017 (*«Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.»*)

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

In base al DM 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi

L'esame del primo ciclo

Articolo 2, comma 4 - Esame di Stato

Consta di:

- a) **prova scritta relativa alle competenze di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- b) **prova scritta relativa alle competenze logico matematiche**
- c) **colloquio**

Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Per i percorsi a indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

L'esame del primo ciclo

Articolo 3 – Attribuzione valutazione finale

I criteri di valutazione sono definiti dalla Commissione d'esame

Il voto finale è dato dalla **media** arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, **tra il voto di ammissione e la media**, calcolata senza arrotondamenti, **delle prove d'esame** (prove scritte e colloquio) – Articolo 13 DM 741/2017

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Si consegue il diploma con una votazione non inferiore a sei decimi

L'esito dell'esame è pubblicato nei tabelloni e nell'area documentale riservata del registro elettronico. Nel diploma finale non si fa menzione delle modalità di svolgimento per alunni con disabilità/DSA

L'esame del primo ciclo

Articolo 4 – candidati privatisti

Requisiti di ammissione (art. 3 DM 741/2017)

- compiere il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame
- aver conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di I grado

Svolgimento dell'esame

Due prove scritte e colloquio

Il voto finale viene determinato dalla **media dei voti** attribuiti alle **prove scritte** ed al **colloquio**. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore – Articolo 13 DM 741/2017

Si consegue il diploma con una votazione non inferiore a sei decimi.

L'esame del primo ciclo

Articolo 5 – Prove Invalsi e certificazione competenze

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

La mancata partecipazione non incide sull'ammissione all'esame di Stato

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove Invalsi la certificazione delle competenze è integrata con i livelli raggiunti (cfr. DM 742/2017)

Per gli alunni privatisti la certificazione delle competenze non è prevista.

L'esame del primo ciclo

Articolo 2 - Alunni con disabilità, DSA e Bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disabilità l'ammissione all'esame, le prove scritte, il colloquio e la valutazione finale sono definiti sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'ammissione all'esame, le prove scritte, il colloquio e la valutazione finale sono definiti sulla base del piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal piano didattico personalizzato.

Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.

L'esame del primo ciclo

Articolo 6 - Regioni a Statuto speciale, Province autonome di Trento e Bolzano e scuole italiane all'estero

Applicazione dell'ordinanza

Per le scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, la padronanza della seconda lingua è accertata attraverso il colloquio

Per le scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni dell'Ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche con riguardo all'evoluzione della situazione pandemica.

L'esame del primo ciclo

Articolo 7 – Percorsi di primo livello, primo periodo didattico dell'istruzione per gli adulti

L'esame consta di

- a) **prova scritta**, in italiano, **relativa all'asse dei linguaggi o all'asse storico sociale**
- b) **prova scritta relativa all'asse matematico**
- c) **colloquio pluridisciplinare**

Le prove scritte e il colloquio pluridisciplinare tengono a riferimento i risultati di apprendimento previsti dall'allegato A.1 e dall'allegato A.2 alle Linee guida del 2015

L'esame è condotto sulla base del patto formativo individuale

L'esame si effettua in via ordinaria entro il termine dell'anno scolastico

Per la sessione straordinaria di marzo 2022 si applica quanto previsto dall'ordinanza

Supera l'esame l'adulto che consegue un voto non inferiore a sei decimi

L'esame del primo ciclo

Articolo 9 – Candidati assenti e sessioni suppletive

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una **sessione suppletiva d'esame** che si conclude **entro il 30 giugno** e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

L'esame del primo ciclo

Articolo 8 – esame in videoconferenza

È previsto per i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, ma **soltanto per lo svolgimento del colloquio** e su presentazione di idonea documentazione.

Modalità d'esame: videoconferenza o altra modalità telematica sincrona (anche per coloro che sono in sezioni carcerarie qualora non sia possibile l'esame in presenza)

Lavori delle commissioni o sottocommissioni in videoconferenza

- a) nel caso in cui le **condizioni epidemiologiche** e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
- b) per singoli componenti impossibilitati a seguire i lavori in presenza

L'esame del primo ciclo

Per quanto non previsto dall'Ordinanza, si fa riferimento alle disposizioni:

- del decreto legislativo 62/2017
- del decreto ministeriale 741/2017
- della circolare ministeriale 1865/2017

Prova scritta di italiano

DM 741/2017

La commissione predispone **almeno tre terne di tracce**, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo
- b) testo argomentativo
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico

La prova può essere **strutturata in più parti** riferibili alle diverse tipologie. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

Prova scritta per le competenze logico-matematiche

DM 741/2017

La commissione predispone **almeno tre tracce**, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste
- b) quesiti a risposta aperta
- c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale

La prova può proporre più problemi o quesiti, le cui soluzioni devono essere tra loro indipendenti.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.